COMUNICATO UFFICIALE N. 184/L – 9 MARZO 2018

184/425

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 16 della F.I.G.C., pubblicato in data 8 Marzo 2018:
Comunicato Ufficiale n. 16

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 6, 7 E 8 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Commissario Straordinario

- ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva;

- visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

1) Per i procedimenti di prima istanza presso il Tribunale federale a livello nazionale – Sezione disciplinare, i termini vengono così determinati:

   - il termine di 20 giorni previsto dall'art. 30, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 10 giorni.

2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte federale di appello avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:

a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;

b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte federale di appello o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali;

c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:

- la Segreteria della Corte federale di appello provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest'ultima fissato;

- le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione a mezzo fax o Pec alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte federale di appello le relative ricevute;

- le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione delle parti appellanti, presentare analoga richiesta alla Segreteria della Corte, dandone comunicazione a mezzo fax o Pec alle parti appellanti e provvedere al ritiro nelle modalità e nei termini indicate dalla stessa Segreteria.;

- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;

- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte federale di appello dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte federale di appello.

d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;

- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte federale di appello dell'avvenuto deposito dei motivi di gravame e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;

- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte federale di appello.

Pubblicato in Firenze il 4 Marzo 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina